



Il Ministro delle Attività Produttive

VISTO l'articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

VISTO l'articolo 7 della legge 3 aprile 2001 n. 142;

VISTO il D. lgs.vo del 2 agosto 2002 n. 220;

VISTI, in particolare, gli articoli 8, 9 e 10 del citato D. lgs. 220 del 2002;

VISTO il D.M. 6 dicembre 2004 con il quale è stata disciplinata l'attività di revisione cooperativa;

RITENUTO necessario provvedere a definire le modalità di svolgimento delle ispezioni straordinarie sugli enti cooperativi e ad approvare il relativo verbale;

DECRETA

Art. 1

Le ispezioni straordinarie sugli enti cooperativi sono effettuate, su incarico della D.G.E.C., dagli ispettori del Ministero delle Attività Produttive o di altre Amministrazioni, in possesso dei previsti requisiti di professionalità e di abilitazione.

Le risultanze dell'ispezione devono essere riportate in un apposito verbale, secondo il modello allegato al presente decreto, che è contestualmente approvato, unitamente alla relativa modulistica.

Le ispezioni straordinarie sono di norma effettuate da due ispettori e devono essere concluse, con la sottoscrizione del verbale, entro 120 giorni dall'affidamento dell'incarico da parte della D.G.E.C..

Art. 2

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia al D.M. 6 dicembre 2004, ed in particolare alle disposizioni degli articoli 14 e 15 - sezione II - in merito al diritto di accesso e alla tutela della riservatezza.

27 Aprile 2006

IL MINISTRO

Firmato Scajola